

**Allegato alla det. n. 110/SG del 29/10/2020**

**CONTRATTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E AIUTO ALLE  
VITTIME DEI REATI DI STAMPO MAFIOSO E DELLA  
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - CIG ZB72EE20F3**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, di seguito denominata "Camera", nella persona di Massimo Ziletti, nato a Brescia il C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

**e**

Antonino Giorgi nato a Castelvetro il 9/8/1973, - CF GRGN73M09C286A, con sede in Brescia, Via B. Marcello, 54, di seguito denominato "operatore economico",

**PREMESSO**

che con determinazione n. \_\_\_\_/SG del \_\_\_\_ i servizi in argomento sono stati affidati

all'operatore economico Prof. Antonino Giorgi, che si è reso disponibile a prestare la propria attività a favore della Camera di Commercio;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art.1 - Oggetto** - La Camera di Commercio di Brescia affida all'operatore economico l'effettuazione dei servizi di assistenza, supporto psicologico e accompagnamento verso la presa in carico da parte delle Forze dell'ordine alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, così come descritti al successivo art. 2.

**Art.2 - Descrizione del servizio** - Il servizio consiste nell'erogazione di interventi di aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata; di supporto attraverso apposita assistenza psicologica al reinserimento e alla reintegrazione sociale da parte delle vittime dei fenomeni criminali e mafiosi, al fine di favorire la fuoriuscita dai circuiti illegali, nonché di sensibilizzazione e sollecitazione delle imprese del territorio operanti in tutti i settori economici potenzialmente interessati da infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali nonché delle Associazioni di Categoria e le Associazioni del territorio operanti a vario titolo

per la legalità. Il servizio dovrà essere strutturato come segue: **a)** gestione di uno sportello di ascolto e assistenza psicologica alle vittime di reati di stampo associativo/mafioso, estorsivo/usurario, corruttivo, con gli obiettivi anzitutto di fare emergere la richiesta di aiuto da parte delle vittime e, quindi, di accompagnamento alla presa in carico da parte delle Forze dell'Ordine. L'operatore economico, in caso fosse necessario organizzare incontri protetti, potrà utilizzare i locali appositamente individuati all'interno della sede camerale; **b)** gestione a cura dell'operatore economico di una apposita utenza telefonica - attivata dallo stesso operatore economico - sulla quale convogliare le richieste di intervento con contatto diretto/indiretto fra la vittima ed il fornitore del servizio di sostegno; **c)** accompagnamento delle vittime di fenomeni criminosi di stampo associativo/mafioso, estorsivo/usurario, corruttivo, alla presa in carico da parte delle Forze di Polizia, mettendo in campo le proprie competenze professionali al fine di sostenere la scelta di legalità della vittima, mantenendo costanti rapporti con le Forze dell'Ordine; **d)** sollecitazione del complesso territorio della Provincia di Brescia mediante l'organizzazione di

incontri con le associazioni di categoria locali, associazioni, stakeholders, secondo un calendario che sarà previamente concordato con lo Sportello Legalità RiEmergo della Camera di Commercio di Brescia.

**Art.3 - Ambito territoriale** - L'ambito territoriale di erogazione del servizio è esclusivamente la provincia di Brescia, con esclusione del Comune capoluogo/Comune di Brescia.

**Art.4 - Durata** - Il presente contratto ha durata dalla sottoscrizione fino al 30 giugno 2021. Le prestazioni rese dall'operatore economico in tale periodo potranno avere una durata complessiva massima di 80 ore.

**Art.5 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.** Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

**Art.6 - Compensi e fatturazione** - Per le prestazioni oggetto del presente contratto verrà corrisposto all'operatore economico il compenso complessivo massimo omnicomprensivo di € 8.000,00 (cassa previdenza psicologi 2% inclusa ed Iva non esposta per regime forfettario ai sensi dell'art.1 c.58 e 59 L.190/2014), calcolato sulla base di un compenso orario di € 100,00 lordo. L'operatore

economico presenterà fra l'1 e il 15 aprile 2021 la fattura illustrativa dell'attività svolta dalla stipula del contratto e fino al 31 marzo 2021, e fra l'1 luglio e il 15 luglio la fattura per l'attività svolta fino al 30 giugno 2021, dettagliate in monte ore rispetto all'attività svolta.

Il pagamento delle fatture/note, su cui dovrà essere riportato il n. CIG assegnato, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 comma 2 lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dall'operatore economico.

**Art.7 - Imposte e registrazione** - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante al Professionista. In caso di mancato rimborso da parte del Professionista, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale

titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

**Art.8 - Dati personali** - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;
- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;
- Modalità di trattamento: il trattamento sarà

svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, il Professionista potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

**Art.9 - Obblighi di riservatezza** - L'operatore economico considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

**Art.10 - Codice di comportamento** - L'operatore economico con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da

parte dell'operatore economico dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

**Art.11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)**

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna a dare immediata comunicazione alla Camera e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

**Art.12 - Penali** - Nel caso di inadempienza dei servizi richiesti, o insufficienza del servizio (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate), è facoltà della Camera applicare a carico dell'appaltatore penali pecuniarie di importo variabile dal 1% al 5% del valore del contratto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione di ogni singola inadempienza. La Camera, infine, si riserva il diritto di far effettuare i servizi insufficienti ad altri operatori economici, con addebito delle spese a

carico dell'appaltatore contraente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma verranno contestati all'operatore economico dalla Camera per iscritto. L'appaltatore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Camera nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Camera ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'operatore economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

**Art.13 - Clausola risolutiva espressa** - Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Camera potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico per l'abilitazione al Mercato

Elettronico/Sintel, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;

d) qualora nei confronti dell'operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto la Camera potrà risolvere il contratto per grave inadempimento;

f) violazione dell'art. 8 (violazione dovere riservatezza).

**Art.14 - Recesso** - La Camera ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'operatore economico contraente, nei casi di:

a) giusta causa. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Camera, che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Camera. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 "Recesso" del D.Lgs. n. 50/2016.

b) La Camera potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico contraente per iscritto, purché tenga indenne l'operatore economico delle prestazioni rese.

Resta inteso che in caso di cessazione

dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'operatore economico contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del contratto.

**Art. 15 - Controversie** - Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, o comunque connesse, dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, ad un tentativo di mediazione secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, Organismo iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione - che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il Regolamento e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà presso la sede principale dell'Organismo di Mediazione. 2. Il foro competente per qualsiasi controversia è in via esclusiva quello di Brescia.

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA  
IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Massimo Ziletti

"Codice dell'amministrazione digitale"

OPERATORE ECONOMICO  
Antonino Giorgi

Firma digitale ai sensi dell'art. 24  
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale"

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si  
approva specificamente:  
art. 13 - Clausola risolutiva espressa  
art. 14 - Recesso  
art. 15 - Controversie

L'OPERATORE ECONOMICO  
Antonino Giorgi

Firma digitale ai sensi dell'art. 24  
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale"

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)